

# **COORDINAMENTO NAZIONALE DEI GARANTI DEI DIRITTI DEI DETENUTI E DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE**

## **PREAMBOLO**

L'Italia ha ratificato il Protocollo opzionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti fatto a New York il 18 dicembre 2002 solo nel 2012. La firma impegna alla istituzione da parte dello stato di un organismo indipendente e con incondizionata libertà di accesso in tutti i luoghi di detenzione.

Il Parlamento ha approvato l'istituzione della figura del garante nazionale all'inizio del 2014 che fra i compiti previsti ha anche quello di promuovere e favorire i rapporti di collaborazione con i garanti territoriali.

Questo riconoscimento è la conseguenza di una presenza sempre più radicata e numerosa di soggetti che da dieci anni nelle città, nelle province e nelle regioni hanno esercitato le funzioni previste dalle norme internazionali e hanno preteso il rispetto dei principi della Costituzione. Il loro ruolo è stato rafforzato dal riconoscimento del diritto di visita negli istituti penitenziari senza autorizzazione previsto dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009.

L'azione dei garanti in questi anni si è caratterizzata dalla elaborazione di proposte legislative e suggerimenti operativi per superare la situazione di strutturale sovraffollamento, dalla sollecitazione per l'applicazione dei principi della riforma penitenziaria del 1975 e del regolamento del 2000.

Dopo la conclusione della vicenda legata alla condanna dell'Italia da parte della Corte europea per di diritti umani, i compiti si rivelano ancora più impegnativi e per questo si valuta opportuno e indispensabile il rafforzamento di un Coordinamento dei garanti che sia interlocutore di tutti i soggetti istituzionali.

## **REGOLAMENTO**

Art. 1 E' costituito il Coordinamento dei garanti dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà istituiti a livello regionale, provinciale e comunale, di seguito denominato Coordinamento, che si dota per il proprio funzionamento delle regole contenute nei successivi articoli.

Art. 2 Sono membri di diritto del Coordinamento i garanti espressi da Comuni, Province e Regioni, che abbiano comunicato formalmente la propria adesione.

Art. 3 Il Coordinamento svolge le seguenti attività:

- cura i rapporti con le Autorità di riferimento e con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute;
- monitora lo stato dell'arte della legislazione in materia penale e penitenziaria;
- controlla la situazione detentiva nel territorio;
- effettua studi e ricerche in materia carceraria e organizza eventi di dibattito e confronto;
- esercita ogni forma di azione ritenuta opportuna per la risoluzione delle problematiche relative alla carcerazione;
- elabora documenti comuni ai fini dell'unitarietà dell'azione dei garanti regionali e territoriali, rimanendo ferma l'autonomia di azione e di espressione di ogni garante;
- sostiene e promuove l'istituzione di nuovi garanti a ogni livello.

Art. 4 Gli organi del Coordinamento sono:

L'Assemblea dei Garanti;

Il Consiglio direttivo

Il Comitato scientifico

Il Portavoce

Art. 5 L'Assemblea elegge il Consiglio direttivo composto da tre a nove membri e il Portavoce. Nomina il Comitato scientifico composto da chi ha svolto le funzioni di garante e da esperti indicati dal consiglio direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte di norma per consenso e sono valide con la presenza della maggioranza dei membri. In caso di impossibilità a partecipare ai lavori dell'Assemblea, i Garanti possono delegare a rappresentarli e a votare in loro vece un rappresentante del proprio ufficio nominativamente indicato ovvero un altro garante. Entrambi rimangono vincolati quanto alle dichiarazioni e ai voti espressi, al contenuto formulato nella delega.

Alle riunioni dell'Assemblea possono essere invitati, senza diritto di voto, personalità del terzo settore, della cultura, delle associazioni del volontariato, dell'Amministrazione penitenziaria e giudiziaria, delle Camere Penali, per contribuire alla ricchezza della discussione dei temi all'ordine del giorno.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto uno specifico verbale.

Art. 6 Il Consiglio direttivo cura i rapporti con il Parlamento, il Governo e la Conferenza delle regioni, con l'Anci, l'Upi, con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e con tutte le istituzioni pubbliche e/o private portatrici di interessi comuni in attuazione delle indicazioni e delle deliberazioni dell'Assemblea. Il Consiglio direttivo è convocato dal Portavoce in via ordinaria ogni due mesi e, in caso di urgenza, su richiesta di uno o più componenti del Consiglio medesimo. Alle riunioni possono partecipare tutti i Garanti.

Il Consiglio direttivo si occupa delle questioni di competenza del Coordinamento, salvo che ritenga di devolverne l'esame all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo può, altresì, nominare gruppi di lavoro, su tematiche specifiche.

Art. 7 Il Comitato scientifico svolge attività di studio, ricerca ed elaborazione progettuale; in particolare propone ed organizza seminari di studio, convegni ed iniziative di sensibilizzazione sul tema dei diritti umani.

Art. 8 Il Portavoce convoca in via ordinaria l'Assemblea tre volte all'anno con preavviso di quindici giorni e con lettera contenente l'ordine del giorno. Eventuali riunioni straordinarie possono essere convocate su richiesta del Consiglio direttivo o anche su richiesta di un terzo degli aderenti.

Il Portavoce resta in carica per un anno e non può essere immediatamente rieleggibile.

Ha funzioni di rappresentanza del Coordinamento nelle relazioni esterne, nei rapporti con i soggetti istituzionali e i mass media, esprimendo sia autonomamente sia su mandato del Consiglio direttivo o dell'Assemblea le valutazioni e le posizioni del Coordinamento.

E' fatta salva l'autonomia del singolo Garante nel rilasciare dichiarazioni a titolo personale e nell'incontrare soggetti istituzionali su questioni di specifico interesse.

Art. 9 Tutti gli incarichi previsti dal presente regolamento sono espletati a titolo gratuito.